Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

(GU L 205 del 1.8.2008, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 548/2009 della Commissione del 24 giugno 2009	L 162	3	25.6.2009

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 121, lettera i), l'articolo 192 e l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi ([2]), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1º luglio 2008.

(2) Le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 relative allo scambio di informazioni nonché ai controlli e alle misure amministrative non sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma degli articoli 192 e 194 del regolamento (CE) n. 1234/2007, dette disposizioni devono essere inserite nel regolamento (CE) n. 1547/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio ([3]).

(3) Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1547/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4) A norma dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1234/2007 l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi deve essere subordinato ad autorizzazione preventiva. È necessario precisare le modalità di rilascio di tali autorizzazioni, tenendo conto delle esigenze in materia di controllo delle imprese. Per agevolare l'attuazione e il monitoraggio delle relative deroghe, occorre che le autorizzazioni siano rilasciate per un periodo determinato.

(5) A norma dell'articolo 121, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le percentuali massime di incorporazione di caseina e caseinati nei formaggi devono essere determinate in base a criteri oggettivi, fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche. È opportuno determinare tali percentuali a livello comunitario sulla base delle conoscenze disponibili. Per agevolare i controlli volti a garantire il rispetto di questa disposizione, è opportuno stabilire percentuali globali anziché per singoli prodotti, fatta salva la possibilità di fissare norme più rigorose a livello nazionale.

(6) Per l'impiego di caseina e/o caseinati nei formaggi occorre rispettare le norme internazionali per il formaggio, con particolare riguardo al rapporto proteine del siero di latte/caseina ([4]).

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

([2]) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

([3]) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 8.

([4]) Norme generali per il formaggio contenute nel Codex Alimentarius (CODEX STAN A-6, modificato nel 2006).

▼B

(7) È necessario stabilire modalità di applicazione in materia di controlli e di sanzioni, tenendo conto della struttura del settore. Occorre fissare il livello della sanzione al momento della reintroduzione dell'aiuto di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(8) Fatte salve eventuali sanzioni nazionali in caso di impiego non autorizzato di caseina e caseinati nella fabbricazione dei formaggi, è opportuno, quando è fissato l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007, imporre una sanzione determinata in base al valore della caseina e dei caseinati, da un lato, e del corrispondente quantitativo di latte in polvere dall'altro, in modo da neutralizzare, come minimo, il vantaggio economico derivante da un impiego non autorizzato. Finché l'aiuto per la produzione di caseina e di caseinati è fissato a zero è preferibile non fissare il livello della sanzione.

(9) Il regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo quanto indicato all'articolo 204, paragrafo 2, lettera f), dello stesso, si applica dal 1º luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III. Esso abroga il regolamento (CEE) n. 2204/90 a decorrere da tale data. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi dal 1º luglio 2008.

(10) Per permettere al settore di adeguarsi alla nuova percentuale massima da incorporare e alla sua estensione ad altri formaggi, occorre prevedere una deroga per un periodo di sei mesi.

(11) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano il rilascio di autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi allorché:

a) viene fissato un aiuto a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007; e

b) tale impiego è considerato necessario alla fabbricazione di formaggi come prevede l'articolo 119 di detto regolamento.

Tali autorizzazioni sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

▼B

2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d'ordine per impresa, o se necessario, per unità di produzione.

3. Le autorizzazioni possono riferirsi ad uno o più tipi di formaggio, secondo la richiesta dell'impresa interessata.

Articolo 2

1. La percentuale massima di cui all'articolo 121, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1234/2007, da incorporare nei prodotti del codice NC 0406 è del 10 %. Detta percentuale si applica al peso del formaggio prodotto dall'impresa o dall'unità di produzione durante un periodo di sei mesi.

I formaggi con aggiunta di caseina o caseinati non superano il rapporto proteine del siero di latte/proteine della caseina e rispettano la legisla-

▼B

zione nazionale del paese di fabbricazione sull'impiego della caseina e dei caseinati.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2008 la percentuale massima di cui al primo comma del presente paragrafo è del 5 % per i seguenti prodotti:

a) formaggio fuso del codice NC 0406 30;

b) formaggio fuso grattugiato del codice NC ex 0406 20, fabbricato con processo continuo, senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente;

c) formaggio fuso in polvere del codice NC ex 0406 20, fabbricato con processo continuo, senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente.

Articolo 3

1. Le imprese:

a) dichiarano all'autorità competente i quantitativi e i tipi di formaggi fabbricati e i quantitativi di caseina e caseinati incorporati nei vari prodotti;

b) tengono una contabilità di magazzino che consenta di accertare i quantitativi e i tipi di formaggi fabbricati, i quantitativi di caseina e caseinati acquistati e/o fabbricati e la loro destinazione e/o utilizzazione.

2. La contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende informazioni sull'origine, la composizione e la quantità di materie prime utilizzate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare dette informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese.

Articolo 4

1. Gli Stati membri assicurano il rispetto del presente regolamento mediante controlli amministrativi e controlli fisici, in particolare:

a) controlli in loco frequenti e senza preavviso, che permettano di confrontare la contabilità di magazzino con i pertinenti documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti; tali controlli vertono su un numero rappresentativo di dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);

b) controlli casuali delle imprese che producono formaggio e che non hanno ottenuto una autorizzazione.

2. Le imprese alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione sono controllate almeno una volta all'anno.

Articolo 5

Gli Stati membri tengono una registrazione

a) del numero di autorizzazioni concesse e/o revocate;

b) dei quantitativi di caseina e caseinati dichiarati con riferimento a dette autorizzazioni e della quantità di formaggio prodotta;

c) dei casi in cui sono stati impiegati caseina e/o caseinati senza autorizzazione o senza rispettare le percentuali stabilite, con l'indicazione dei quantitativi non autorizzati di caseina e caseinati utilizzati.

▼B

Articolo 6

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dagli Stati membri interessati, l'impiego non autorizzato di caseina e caseinati è soggetto ad una sanzione. Detta sanzione è fissata quando è modificato il livello dell'aiuto di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Gli importi riscossi in applicazione del paragrafo 1 sono considerati «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ([1]) e sono dichiarati alla Commissione a norma dell'articolo 5 di detto regolamento.

Articolo 7

1. Il regolamento (CE) n. 1547/2006 è abrogato.

Tuttavia le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1547/2006 rimangono valide fino alla scadenza.

2. I riferimenti al regolamento abrogato e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

▼B

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1547/2006	Regolamento (CEE) n. 2204/90	Presente regolamento
Articoli 1 e 2		Articoli 1 e 2
	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3, paragrafo 1
	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 5, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 1		Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 2		—
Articolo 5		Articolo 5, lettere a) e b)
Articolo 6		—
—		Articolo 7
Articolo 7		Articolo 8
Allegato I		—
Allegato II		—
Allegato III		—